

# **Legge di bilancio 2018**

## **(L. 27.12.2017 n. 205) -**

### **Principali novità in materia**

### **fiscale e di agevolazioni**

#### **1 PREMESSA**

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

#### **2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

### **Estensione della fatturazione elettronica**

Viene prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

#### ***Decorrenza***

Il nuovo obbligo è introdotto:

- per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019;
- in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

#### ***Soggetti esonerati***

Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

#### ***Modalità di trasmissione***

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.

Il soggetto emittente potrà:

- operare direttamente sul Sistema;
- avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.

#### **Regime sanzionatorio**

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata).

### **Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica**

Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.

#### **Presentazione telematica dei modelli 770**

Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770).

#### **Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata**

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo.

#### **Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista**

Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.

#### **Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP**

Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.

### **Super-ammortamenti - Proroga**

Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti", con alcune modifiche.

In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall'1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

- l'ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Tuttavia, nella nuova versione dell'agevolazione: la maggiorazione è del 30% (invece del 40%); sono esclusi tutti i veicoli di cui all'art 164 del TUIR.

## **Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018**

In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

### **Lavoratori agevolati**

In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscono il diritto a fruire della deduzione:

- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525;
- sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

### **Numero minimo di giorni di impiego**

Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta.

La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

## **Acquisti di carburanti - Certificazione dell'operazione - Condizioni per la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo**

La legge di bilancio 2018 prevede l'introduzione di specifiche misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall'1.7.2018.

### **Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio**

A decorrere dall'1.7.2018, viene previsto l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.

L'obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.

Viene altresì modificato l'art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.

### **Abolizione della scheda carburante**

In ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall'1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.

### **Detraibilità dell'IVA sull'acquisto di carburanti**

Viene modificato l'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione IVA assoluta sull'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione

all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

***Deducibilità del costo del carburante***

Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-*bis* dell'art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

<b>Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria</b>
--

Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l'esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.

***Dividendi***

A seguito delle modifiche apportate all'art. 47 co. 1 del TUIR e all'art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

- dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
- dalle società di capitali;
- dagli enti non commerciali.

***Plusvalenze***

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un'apposita modifica all'art. 5 del DLgs. 461/97, l'imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018).

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).

<b>Cedolare secca</b>
-----------------------

Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità dell'aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.

## **Indici sintetici di affidabilità fiscale - Rinvio applicazione**

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.

## **Controllo preventivo delle compensazioni**

Viene previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.

Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.

Nell'ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall'Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:

- fino a concorrenza dell'ammontare del debito iscritto a ruolo;
- per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.

Decorso i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.

### **Decorrenza**

Le suddette novità operano dall'1.3.2018.

## **Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento**

A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

## **Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-*bis*.

## **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote**

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

### ***Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari***

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all'Allegato M al DLgs. 311/2006).

### ***Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale***

Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

- nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
  1. impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  2. con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  3. nella misura del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

### ***Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili***

Sostituendo il co. 2-*bis* dell'art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:

- per le spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

#### **Acquisto e posa di micro-cogeneratori**

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

- per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

### **Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga**

Viene prorogata alle spese sostenute nell'anno 2018 la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013. Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall'1.1.2017.

### **Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. "bonus verde")**

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell'anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:

- la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopra elencati.

#### **Tipologie di immobili agevolati**

Sono agevolati gli interventi di "sistemazione a verde" qualora siano effettuati:

- su unità immobiliari ad uso abitativo;
- sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

#### **Limite di spesa e ripartizione della detrazione**

La nuova detrazione:

- è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
- deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

## **Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%**

A decorrere dall'1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. *i-decies*) dell'art. 15 co. 1 del TUIR).

### **Limite di importo**

Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.

### **Spese sostenute per familiari a carico**

Le spese di cui alla nuova lett. *i-decies*) sono detraibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).

## **Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) - Detrazione IRPEF 19%**

Ai sensi della nuova lett. *e-ter*) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese:

- sostenute dall'1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni;
- con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);
- fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

### **Tipologia di spese agevolabili**

Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:

- per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all'apprendimento;
- per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere;
- in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

## **Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**

Viene introdotto un credito d'imposta al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

### **Soggetti beneficiari**

Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese.

### **Ambito oggettivo**

Oggetto dell'agevolazione sono le erogazioni liberali:

- in denaro;
- di importo non superiore a 40.000,00 euro;
- effettuate nel corso dell'anno 2018;

per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici; ancorché destinate ai soggetti concessionari.

**Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è:

- pari al 50% delle suddette erogazioni liberali;
- riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui.

**Disposizioni attuative**

Con apposito DPCM saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

## IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio

Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il cedente/ prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un'IVA superiore a quella dovuta.

Potrebbe essere l'ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebiti un'IVA del 22%.

Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell'imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell'imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).

Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l'imposta è stata assolta dalla controparte, dall'altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.

## Canone RAI - Importo per il 2018

Per l'anno 2018, così come per l'anno 2017, il canone RAI è dovuto nella misura annua di 90,00 euro.

**DL 24.4.2017 n. 50**  
**conv. L. 21.6.2017 n. 96 -**  
**Novità in materia di IVA**

Di seguito si riepilogano le novità principali in materia di IVA contenute nel DL 50/2017 convertito.

**Modifiche ai termini di detrazione dell'IVA e di registrazione delle fatture d'acquisto**

Viene ridotto notevolmente il termine per:

- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;
- la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione.

**Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA**

Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell'IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):

- sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile;
- può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA, in pratica, è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto (dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione).

**Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto**

Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) è stato modificato per renderlo coerente con il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.

Per effetto delle modifiche, l'annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali sull'apposito registro deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

**Decorrenza**

Le novità sopra descritte sono entrate in vigore il 24.4.2017 e si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall'1.1.2017.

Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (2015 e 2016) sono ancora applicabili i termini più ampi, previsti anteriormente alle modifiche apportate dal DL 50/2017, per la registrazione e l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta.

**Dal punto di vista operativo, è intervenuta la circolare Agenzia Entrate n. 1/E/2018 con la quale è stato sancito che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui viene ricevuta la fattura.**

**In considerazione di quanto chiarito si possono riscontrare le seguenti situazioni :**

- 1) **fattura datata 2017 e ricevuta entro il 31/12/2017, dovrà essere registrata e inserita nella liquidazione del mese di dicembre senza creare particolari difficoltà;**
- 2) **fattura datata 2017 e ricevuta entro il 31/12/2017 ma la stessa non è stata annotata nel registro iva 2017, potrà essere annotata e registrata entro il 30/04/2018 in un apposita sezione del registro IVA acquisti 2018 relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, e il credito iva non dovrà concorrere alla liquidazione del mese/trimestre 2018 ma concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale iva.**
- 3) **fattura datata 2017 e ricevuta nel 2018 può essere registrata nel registro IVA acquisti 2018 e il credito iva può essere detratto nel mese/trimestre di registrazione.** (la detrazione dovrà però essere esercitata alle condizioni del 2017, ad esempio un soggetto con pro rata di detraibilità dovrà applicare per quella fattura il pro rata applicato nel 2017 e non quello del 2018).

**LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA, OVE NON PROVATA DA PEC O ALTRI MEZZI IDONEI AD ATTESTARE LA RICEZIONE DEL DOCUMENTO (es. raccomandata) PUO' ESSERE DIMOSTRATA DA UNA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA'** (secondo i

dettami dell'art. 25 Dpr 633/72, ossia l'obbligo per il contribuente di numerare e protocollare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute).

**Ad esempio una fattura datata 31/12/2017, ricevuta per posta ordinaria, se registrata in contabilità in ordine cronologico progressivo in data 31/01/2018, si considera RICEVUTA il 31/01/2018, con conseguente diritto alla detrazione da esercitarsi secondo quanto stabilito nell'esempio 3 sopra esposto.**

Occorre però tenere in considerazione anche quanto stabilito dall'art. 6 del Dlgs 471/97, secondo il quale il cessionario/committente deve procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare", ossia decorsi 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione.

<b>SEMPLIFICAZIONI PER LA TENUTA DEI REGISTRI IVA ELETTRONICI</b>
---

L'art. 19-*octies* co. 6 del DL 148/2017 convertito introduce una deroga all'art. 7 co. 4-*ter* del DL 10.6.94 n. 357, disponendo che, nel rispetto di alcune condizioni, la tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini previsti, ossia anche oltre il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno cui si riferiscono i dati dei registri.

#### **4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

La semplificazione è contenuta nel nuovo co. 4-*quater* dell'art. 7 del DL 357/94 e si applica limitatamente alla tenuta dei seguenti registri:

- registro IVA delle vendite ex art. 23 del DPR 633/72;
- registro IVA degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72.

**STUDIO RAG. ANNA MARIA CALABRIA**  
*CONSULENZA AMMINISTRATIVA - FISCALE - TRIBUTARIA*  
*Commercialista – Revisore Contabile*

In assenza della trascrizione su carta, la regolarità dei suddetti registri tenuti mediante sistemi elettronici è riconosciuta, anche oltre i termini di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La semplificazione non si applica, invece, agli altri registri previsti nell'ambito della disciplina IVA (es. registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72).

Per questi ultimi e per gli altri registri contabili tenuti mediante sistemi elettronici continuerà ad applicarsi la regola di cui all'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94, per cui, una volta decorsi tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, la tenuta degli stessi sarà considerata regolare soltanto a condizione che sia stata effettuata la relativa stampa.

#### **4.2 DECORRENZA**

In assenza di uno specifico termine di decorrenza, la nuova disposizione dovrebbe avere efficacia a partire dal 6.12.2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017.

Pertanto, la semplificazione dovrebbe trovare applicazione già con riferimento ai registri IVA elettronici relativi all'anno 2016, la cui trascrizione è prevista entro il 31.1.2018 (il termine di presentazione del modello REDDITI 2017, infatti, è stato posticipato al 31.10.2017 dal DPCM 26.7.2017).

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Rag. Calabria Anna Maria